

Retiambiente S.p.A.

&

[●]

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE
ASSESSMENT PRELIMINARE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI
PRATICA CPI RELATIVA A DISCARICA IN POST GESTIONE DI BURIANO;

RdO 01_2023

CIG: [●]

Il presente contratto (il "Contratto") è stipulato in data XXXXXX

Tra

Retiambiente S.p.A., con sede in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 02031380500, in persona [●] (di seguito per brevità "**Retiambiente**" o la "**Committente**")

e

[●] nato a [●] ([●]) il [●], C.F [●], con sede studio in [●], Via [●] 45 (di seguito denominato anche "Il Professionista")

la Committente e il Professionista potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 Retiambiente S.p.A. ha deliberato, in data [●] l'affidamento al Professionista dell'incarico di assessment preliminare ed eventuale presentazione di pratica CPI relativa a discarica in post gestione di Buriano;
- non sussistono le condizioni ostative all'assunzione dell'incarico di cui all'art.- 53 comma 16-ter D.Lgs 165/2001;
- È interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti nei termini ed alle condizioni specificate nel presente atto.

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2** Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche qualora non materialmente allegata, la Polizza assicurativa responsabilità professionale consegnata in copia alla Committente dal Professionista.

Articolo 2 (Oggetto)

- 2.1** Con il presente Contratto Retiambiente affida al Professionista che accetta l' incarico redazione assessment preliminare ed eventuale presentazione di pratica CPI relativa a discarica in post gestione di buriano nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI).

L'affidamento ha ad oggetto le seguenti attività:

A) redazione di assessment preliminare, volto a verificare la necessità di presentare, ai Vigili del Fuoco quale Ente competente, una pratica CPI relativa alla discarica in post gestione di Buriano, sita in Loc. Buriano nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI),

B) eventuale predisposizione della documentazione tecnica necessaria per la presentazione della pratica medesima all'Ente competente, presentazione ed elaborazione di ogni eventuale integrazione richiesta da parte dei Vigili del Fuoco e sviluppo di eventuali progetti di adeguamento per l'ottenimento di parere positivo e conseguente CPI. Resta che inteso che sia la predisposizione della pratica che la presentazione della medesima sono preventivamente subordinate all'esame ed all'assenso di Retiambiente s.p.a.

Le prestazioni professionali vengono rese presso lo studio del professionista.

Articolo 3 (Durata del servizio e penali)

3.1 L'affidamento decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto o, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del Procedimento e termina alternativamente con l'invio di Assessment preliminare negativo da parte del Professionista oppure, nel caso in cui sia necessario presentare la pratica CPI, con l'ottenimento del Parere Positivo da parte dei Vigili del Fuoco e conseguente rilascio del CPI stesso.

3.2 In particolare, è richiesto che:

a) l'Assessment preliminare deve essere concluso e consegnato a Retiambiente S.p.A. entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto o, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento;

b) La presentazione di pratica CPI ai Vigili del Fuoco, subordinata alla valutazione e conseguente assenso scritto di Retiasmbiente, deve avvenire, entro il termine massimo di 90 giorni naturali e consecutivi successivi all'avvenuta consegna a Retiambiente S.p.A. dell'Assessment preliminare

3.3 Dopo la conferma da parte di Retiambiente S.p.A. alla predisposizione e presentazione di pratica CPI, l'incarico del professionista si considererà concluso con l'ottenimento del Parere Positivo da parte dei Vigili del Fuoco e del rilascio del relativo CPI.

Fatti salvi eventuali ritardi dovuti alla gestione della pratica da parte dell'Ente competente, l'incarico dovrà essere concluso entro il 31/12/2023.

3.4 Posto che Retiambiente s.p.a. ha necessità di acquisire l'Assessment preliminare e, se da Assessment risulti necessario, di ottenere la CPI entro i termini prefissati, Retiambiente applica nei confronti del Professionista una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di cui al comma 3.2 che precede.

3.4 La penale è comunicata al Professionista, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

Retiambiente compensa l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Professionista.

Articolo 4 (Sicurezza e rischi da interferenze)

Le Parti si danno atto che per la natura delle attività affidate non vi sono rischi da interferenze e che pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI.

Articolo 5 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

5.1 Referente del presente Contratto è il Dott. [●]. Con successiva comunicazione scritta verrà indicato il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

5.2 Retiambiente si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte del Professionista.

Articolo 6 (Modalità di esecuzione del servizio)

6.1 Il Professionista si impegna a fornire le prestazioni richieste dalla Committente, con la diligenza del buon padre di famiglia, con accuratezza e professionalità nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto e di tutte le disposizioni vigenti in materia.

6.2 Il Professionista si rende disponibile ad essere contattato dalla Retiambiente in orario di ufficio dalle ore 9:00 alle ore 19:30, ai seguenti recapiti:

- tel. [●];
- posta elettronica[●]@[●]

Articolo 7 (Obblighi a carico di Retiambiente S.p.A.)

Retiambiente S.p.A. si impegna a collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico fornendo al medesimo, la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti, dati e documenti necessari per il completo e puntuale adempimento della consulenza, garantendone la completezza, l'autenticità nonché il tempestivo inoltro.

Articolo 8 (Subappalto)

Stante la particolarità del servizio oggetto di affidamento, non è ammesso il subappalto.

Articolo 9 (Responsabilità)

9.1 Per l'espletamento di tutte le attività di cui al presente Contratto, il Professionista consegna a Retiambiente copia cartacea di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile professionale nr [●] emessa dalla compagnia [●] che si allega al presente Contratto (vd. Allegato 1).

9.2 Il Professionista si obbliga a mantenere la predetta polizza per tutta la durata del presente contratto sino alla naturale scadenza di quest'ultimo. In caso di proroga dell'incarico, il Professionista sarà tenuto a estendere per analogo periodo la predetta copertura assicurativa.

Articolo 10 (Divieto di cessione del contratto e cessione del credito)

10.1 È vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

10.2 Il verificarsi dell'evento provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

10.3 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 11 (Corrispettivo e fatturazione)

11.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Retiambiente riconosce al Professionista i seguenti importi:

A) per l'attività di Assessment preliminare: € [●] oltre IVA, imposte e/o contributi come di legge.

B) in caso di presentazione SCIA per ottenimento CPI: € [●] oltre IVA, imposte e/o contributi come di legge.

Posto che l'importo di cui alla lettera B) è dovuto solo in caso di presentazione della pratica ai Vigili del Fuoco, il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere consapevole che gli importi sopra elencati non rappresentano il minimo contrattuale

11.2 Il Professionista, emette fattura riportando in essa la descrizione dei servizi resi e secondo il seguente schema:

fattura n. 1 – attività di cui alla lettera A) del precedente art. 2.1: Assessment preliminare: a seguito di redazione ed avvenuto invio a Retiambiente S.p.A. della Valutazione circa la necessità o meno di presentare CPI, per la totalità dell'importo offerto per la specifica attività.

fattura n. 2 – attività di cui alla lettera B) del precedente art. 2.1: presentazione CPI: a seguito di avvenuta presentazione di pratica CPI ai vigili del Fuoco, per 1/3 dell'importo offerto per la specifica attività.

fattura n. 3 – attività di cui alla lettera B) del precedente art. 2.1: ottenimento di parere positivo da parte dei Vigili del Fuoco e conseguente CPI, per i rimanenti 2/3 dell'importo offerto per detta specifica attività.

11.3 Come già anticipato al precedente comma 1, il Professionista dichiara di accettare che, nel caso in cui l'Assessment sia negativo rispetto alla necessità di presentare la pratica CPI, sarà a lui dovuto unicamente quanto da egli offerto per la conclusione della attività di cui alla lettera A) del precedente art.2.1.

11.4 Le Parti convengono che gli importi, di cui all'Offerta presentata dal Professionista, hanno natura fissa e invariabile e non costituiscono minimo contrattuale.

Articolo 12 (Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

12.1 Le fatture, emesse dal Professionista secondo la schedulazione di cui al precedente comma 11.2, devono essere intestate e inviate a Retiambiente S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: retiambiente@pec.it Il Professionista è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]

12.2 Le fatture emesse dal Professionista sono pagate entro 60 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo comma.

12.3 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il Professionista ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dal Professionista il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del presente contratto il Professionista si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento stesso ed a tale scopo:

a) comunica a Retiambiente S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto sono i seguenti:

c/c presso [●] Filiale di [●] IBAN [●]

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso sono i seguenti:

[●], C.F. [●]

c) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. 136/2010;

d) si obbliga a dare immediata comunicazione a Retiambiente S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.4 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente: [●]

Articolo 13 (Risoluzione del contratto)

13.1 Oltre alle singole ipotesi espressamente previste nel Contratto, le Parti concordano che Retiambiente S.p.A. ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione scritta al Professionista, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:

- a. applicazione delle penali per ritardo superiori a 30 giorni naturali e consecutivi;
- b. manifesta incapacità o inidoneità del Professionista nell'esecuzione del servizio;
- c. violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- d. inadempimento accertato del Professionista alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sulle assicurazioni obbligatorie del personale, mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza, mancato rispetto delle ingiunzioni disposte al riguardo da Retiambiente S.p.A., dal Responsabile del Procedimento o dal RSPP di Retiambiente S.p.A.
- e. mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della polizza assicurativa;
- f. la commissione di uno dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e mancato rispetto dei principi contenuti nel "Codice Etico" di Retiambiente S.p.A.;
- g. violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 12 del presente Contratto;
- h. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dal presente Contratto.

13.2 In ogni caso di risoluzione, Retiambiente S.p.A., oltre all'applicazione delle penali espressamente previste, procederà a compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere al Professionista, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 14 (Recesso)

14.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile ciascuna Parte ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale, previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

14.2 Qualora Retiambiente S.p.A. receda dal Contratto, al Professionista saranno riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al Contratto.

Articolo 15 (Cessione del contratto e cessione del credito)

15.1 E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma.

15.2 La cessione del credito è ammessa nei limiti di legge. In caso di cessione del credito è obbligo sia del cedente che del cessionario assumere tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La violazione, da parte del Professionista, di quanto previsto nel presente articolo comporterà la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 13, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 16 (Clausola codice etico)

16.1 Il Professionista dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Retiambiente S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

16.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Retiambiente S.p.A. a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 17 (Clausola antimafia ed altra documentazione)

17.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti del Professionista presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

17.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

17.3 In tale ipotesi il Professionista ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Retiambiente.

Articolo 18 (Domicilio contrattuale)

Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per il Professionista a:
Retiambiente S.p.A.	[●]
Piazza Vittorio Emanuele II, 2	[●]
56125 Pisa (PI)	[●]
PEC: retiambiente@pec.it	PEC [●]

Ogni comunicazione e notificazione al Professionista si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC/mail di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 19 (Riservatezza)

19.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente al Professionista per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

19.2 Il Professionista si obbliga ad utilizzare i dati forniti da Retiambiente esclusivamente al fine di eseguire le attività previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'incarico.

Articolo 20 (Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 21 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto in Pisa

il Professionista

[●]

Per Retiambiente S.p.A.

[●]

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1341 cod. civ. il Professionista espressamente approva le clausole contenute negli art. 3 (durata), 11 (corrispettivo e fatturazione), 12 (Assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria), 15 (divieto di cessione del contratto e cessione del credito).

il Professionista

[●]